



## **La solidarietà dell'Unione ai Colleghi Fabio Alonzi, Renato Borzone, Roberto Capra e Francesco Petrelli.**

La Giunta U.C.P.I. esprime la più convinta solidarietà ai Colleghi avv.ti Fabio Alonzi, Renato Borzone, Roberto Capra e Francesco Petrelli per l'inaudito attacco, personale e professionale, da essi subito ad opera del Collegio della Corte di Assise di Roma chiamato a pronunciarsi sul noto e tragico omicidio del Carabiniere Cerciello.

È un fatto certamente estraneo ai più elementari canoni di legalità processuale e di correttezza professionale del magistrato, quello di formulare, addirittura all'interno delle motivazioni di una sentenza, apprezzamenti personali e professionali, per di più di tale inaudita veemenza, indistintamente nei confronti dell'intero collegio difensivo, tacciato di avere «*dileggiato la condotta delle vittime*» e di averle «*messe sul banco degli imputati... esercitando il diritto di difesa al limite del consentito e della decenza*». Conosciamo bene quei valorosi Colleghi, alcuni dei quali hanno peraltro rivestito con merito ruoli di rappresentanza nazionale dell'avvocatura penalistica italiana, e dunque la correttezza e la capacità professionale che li ha sempre contraddistinti. Ma a prescindere da ciò, è agevole considerare che quel processo è stato seguito con spasmodica attenzione dai media e dalla pubblica opinione; tutte le udienze sono state registrate -e molte di esse trasmesse- dalla emittente Radio Radicale. Se un'accusa di tale eclatante gravità avesse mai avuto un qualche reale e concreto fondamento in specifici episodi, essi non solo sarebbero di già noti, ma – ed è quel che più conta- avrebbero dovuto imporre a quei giudici immediati interventi di censura e di denuncia propri del potere-dovere di governo della udienza che compete a quella altissima funzione.

È sorprendente come non si comprenda che simili arbitrarie intemperanze lessicali ed argomentative siano inesorabilmente destinate ad alimentare il dubbio di un indebito coinvolgimento emotivo e di un condizionante pregiudizio del Giudice, se questi è arrivato a qualificare come “dileggio” la legittima contestazione difensiva, fondata o meno che sia, della credibilità del principale teste di accusa e della correttezza dell'operato dei carabinieri quale antefatto della tragedia.

La vicenda dunque, pur nella sua inammissibile gravità -che giustamente i Colleghi hanno già sottoposto al vaglio disciplinare del Ministro di Giustizia- costituisce una preziosa occasione per riflettere sullo stato della cultura della giurisdizione e della terzietà del Giudice nel nostro Paese.

Se contestare, da parte degli avvocati difensori, l'attendibilità del teste di accusa principale, dalle cui parole dipende la vita (e si è fatta al momento dipendere la morte civile) di due imputati diciottenni, appare al giudice fatto deprecabile e spregevole dal punto di vista professionale ed etico, sol perché quel teste (peraltro già *sub iudice* per i propri comportamenti in quella drammatica vicenda) appartiene all'Arma dei Carabinieri, occorre che la pubblica opinione sia resa consapevole di quali siano le concrete condizioni di serenità, terzietà ed equità nelle quali può accadere che si svolgano simili processi, ed in quale considerazione possa essere in concreto tenuta, nelle aule di giustizia del nostro Paese, la presunzione di innocenza degli imputati.

Roma, 19 luglio 2021

La Giunta

**Unione Camere Penali Italiane**

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005